

**SCHEDA N. 19
SCARICHI IDRICI**

Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento.

Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo devono essere autorizzati dall'autorità competente al controllo, a seconda del tipo e del recapito finale.

La normativa prevede che ogni scarico, qualunque sia il recapito dello stesso, debba ottenere l'autorizzazione dall'autorità competente.

Non necessitano di autorizzazione gli scarichi "civili" in fognatura pubblica, per i quali la stessa è sostituita dalla concessione, da parte dell'autorità che gestisce la fognatura, del permesso di allacciamento alla stessa.

Il soggetto cui l'impresa deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione è determinato dall'ambiente in cui confluiscono le acque di scarico.

Per una classificazione degli scarichi si veda l'**Allegato 1**.

Autocertificabile

SI

NO

Ente/Enti titolari

- a) Autorizzazione scarichi diretti in mare: autorità designata dalla Regione territorialmente competente;
- b) Autorizzazione scarichi diretti nel mare da parte di navi ed aeromobili: Ministero dell'Ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, oppure il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili;
- c) Autorizzazione scarichi nei corpi d'acqua superficiali: Provincia ove è sito lo scarico;
- d) Autorizzazione scarichi nel suolo o nel sottosuolo: Comune ove è sito lo scarico;
- e) Autorizzazione scarichi in fognatura pubblica: Comune o Consorzio che gestisce l'impianto.

Adempimenti

A) Acquisizione dell'autorizzazione comunale o dell'ente titolare del servizio di fognatura e depurazione

- 1. Richiesta di autorizzazione.** Nel caso in cui dal ciclo di lavorazione si producano scarichi di processo che confluiscono in pubblica fognatura, il soggetto titolare, all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, dichiara al comune di rispettare i limiti fissati dalla legge 319/1976. Non è necessaria alcuna autorizzazione per gli scarichi "civili".

Nella domanda devono essere indicati:

- il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;

- i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
2. **Autorizzazione provvisoria.** In attesa della pronuncia dell'A.S.L. sullo scarico, il comune rilascia un'autorizzazione temporanea. Contemporaneamente, la pratica è trasmessa all'A.S.L., affinché sia rilasciato un parere tecnico. Nell'autorizzazione sono prescritte le norme di emissione conformi ai limiti stabiliti nell'all. B del d.lgs. 133/1992 (concentrazione massima di una sostanza nello scarico, valore limite di emissione, quantità massima ammissibile - in peso - della sostanza, frequenza dei controlli e dei campionamenti).
 3. **Sopralluogo** effettuato dall'A.S.L. Ai fini dell'autorizzazione vera e propria, l'A.S.L. effettua un sopralluogo presso l'impresa.
 4. **Rilascio dell'autorizzazione.** L'autorizzazione è acquisita dall'impresa nell'ambito dei nulla osta per le attività produttive (N.O.E.). Dal punto di vista del soggetto competente, la verifica del rispetto dei limiti della legge "Merli" si configura come una delle fasi del procedimento assolve dall'A.S.L. ai fini del rilascio del N.O.E.

B) Acquisizione dell'autorizzazione provinciale

1. **Richiesta di autorizzazione.** Nel caso in cui l'impresa abbia scarichi (anche solo civili) in corpi d'acqua superficiali, la stessa deve presentare una richiesta direttamente alla provincia, mediante la compilazione di apposita modulistica. Nella domanda devono essere indicati:
 - il ciclo produttivo;
 - l'elenco delle materie prime utilizzate e la loro quantità, distinte per lavorazione; l'elenco dei rifiuti speciali e la quantità prodotta in base annua, distinti per lavorazione;
 - il ciclo dell'acqua, con descrizione degli eventuali impianti di riciclo;
 - gli impianti di trattamento degli scarichi e la descrizione analitica delle varie fasi di depurazione;
 - il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
 - l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
 - i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
 - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
2. Si procede **all'istruttoria tecnico-amministrativa** da parte degli uffici della provincia e, in caso di incompletezza della documentazione allegata, se ne chiede al titolare dello scarico l'integrazione. Nell'eventualità in cui non siano forniti gli elementi indispensabili per procedere all'istruttoria tecnico-amministrativa, l'istanza è respinta ed è richiesta la presentazione di una nuova istanza secondo la modulistica adottata dalla provincia.
3. **Istruttoria tecnica dell'A.S.L.** Successivamente, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 la documentazione è trasmessa alla A.S.L., competente ad esprimere un parere in merito. I tempi necessari all'A.S.L. per redigere la relazione tecnica sono estremamente variabili, in considerazione, soprattutto, della complessità della situazione sottoposta ad esame.

4. Acquisito il parere dell'A.S.L., la **provincia** procede all'esame del parere stesso ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I tempi richiesti per l'espletamento di tale procedura variano dai sessanta ai novanta giorni.
5. **L'autorizzazione è rilasciata** con atto dirigenziale ed è notificata all'impresa ed ha durata quadriennale, ai sensi della legge 172/1995. Nel provvedimento autorizzativo, oltre a richiamare la necessità del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/1976 (pena la revoca dell'autorizzazione stessa), possono essere imposte prescrizioni di vario genere, al fine di migliorare la qualità dello scarico.
6. **Rinnovo dell'autorizzazione.** Un anno prima dello scadere dell'autorizzazione, l'azienda si deve attivare per chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, seguendo la medesima procedura.

C) *Acquisizione dell'autorizzazione regionale*

1. Richiesta di autorizzazione. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde (si tratta di reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere e cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile), l'impresa deve rivolgersi alla regione e presentare una domanda sulla base della modulistica appositamente predisposta.
Alla domanda deve essere allegata una **relazione geologica** redatta da un geologo abilitato su:
 - condizioni geologiche dell'area interessata;
 - eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo,
 - rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee;
 - valutazione dell'adeguatezza della soluzione che prevede lo scarico in tali acque
2. La **relazione geologica non è necessaria** qualora l'impianto, sia costruito in modo da evitare qualsiasi scarico indiretto e sia pienamente corrispondente alle norme tecniche indicate in una delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
3. **Istruttoria e sopralluogo.** L'istruttoria prevede un sopralluogo (indagine preventiva), effettuato da organi tecnici comprendenti anche l'A.S.L. e si protrae per qualche mese. L'indagine preventiva attiene a: assetto geomorfologico, qualità delle acque, modalità di prelievo e di reiniezione.
4. **Rilascio dell'autorizzazione.** L'istruttoria si conclude, verificato che non vi sia pericolo di inquinamento della falda, con il rilascio dell'autorizzazione mediante decreto. L'autorizzazione contiene motivate prescrizioni tecniche, anche al fine di assicurare la tutela delle acque sotterranee e la loro qualità.
5. **Rinnovo dell'autorizzazione.** La validità dell'autorizzazione è di quattro anni. L'impresa, un anno prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, deve chiedere il rinnovo, secondo le procedure adottate per la richiesta dell'autorizzazione.

Modalità e tempi

Per gli scarichi di nuova attivazione, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione provvisoria allo scarico, previo accertamento dell'avvenuta installazione dei presidi depurativi necessari per il rispetto:

- dei limiti di accettabilità contenuti nella tabella A della legge 319/76 e successive modificazioni, per quanto riguarda gli scarichi in acque superficiali, nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- dei limiti di accettabilità contenuti nella tabella C allegata alla stessa legge per gli scarichi nelle pubbliche fognature
- dei limiti e delle prescrizioni contenuti nei regolamenti degli enti gestori delle pubbliche fognature.

Su domanda dei titolari dello scarico l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria assegna un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei presidi depurativi durante la fase di avviamento. Il tempo concesso non deve superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico prorogabile di altri due mesi in via eccezionale e dietro motivata richiesta. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando sia stato accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le prescrizioni di cui alle norme regolamentari.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione allo scarico o di rilasciare l'autorizzazione espressa.

La domanda di autorizzazione allo scarico è riportata nell'**Allegato 2**.

Oneri

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto all'ente gestore dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

Validità

4 anni

Scadenza

Secondo quanto eventualmente prescritto nell'atto di autorizzazione. Comunque le autorizzazioni allo scarico devono essere rinnovate ogni 4 anni. Le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita.

Rinnovi

6 mesi prima della scadenza

Sanzioni

Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi senza aver richiesto la prescritta autorizzazione; ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10 milioni.

In caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle A e C si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 24 milioni.

E' previsto l'arresto da due mesi a due anni se lo scarico, effettuato in mare da navi o da aeromobili senza autorizzazione, contiene sostanze o materiali per i quali le convenzioni internazionali sanciscono il divieto di scarico.

Norme comunitarie

Norme nazionali

- Legge n. 319 del 10/5/1976
- Legge n. 690 dell'8/10/1976
- Legge n. 650 del 24/12/1979
- Legge n. 153 del 23/4/1982
- L. n. 62 del 5/3/1982
- L. n. 979 del 31/12/1982
- L. n. 18 del 27/2/1984
- L. n. 381 del 25/7/1984
- L. n. 349 dell'8/7/1986
- D.P.R. n. 217 del 24/5/1988
- D.Lgs. n.132 del 27.1.1992
- D.Leg. n. 133 del 27.1.1992
- L. n. 36 del 5.1.1994
- L. n. 172 del 17.5.1995 di conversione del D.L. n. 79 del 17.3.1995

Norme regionali

- L.R. n. 62 del 27/5/1985
- L.R. n. 52 del 10/5/1990

Regolamenti

Documentazione e testi integrati

Allegato n. 1

Classificazione degli scarichi

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili sono distinti nelle categorie di seguito convenzionalmente indicate:

- categoria A: abitazioni civili, alberghi, insediamenti turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici fisici o biologici.
- categoria B: scarichi provenienti da
 - B/1: insediamenti alberghieri, turistici, sportivi ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;
 - B/2: insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B/1 assimilati ai sensi del successivo comma a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati ai sensi della Legge 8.10.1976 n. 690
(... sono gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella, allegata alla Legge, contenente le concentrazioni limite per i parametri utilizzabili per l'individuazione degli scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi...);
- categoria D: scarichi provenienti da:
 - D/1: scarichi delle categorie A e B, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendono laboratori chimici, fisici o biologici;
 - D/2: scarichi diversi da quelli delle categorie A,B,C e D/1.

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi ci si intende riferire a quelli provenienti da insediamenti o complessi produttivi come definiti all'art. 1 quater, voce a), della L. 8.10.1976, n. 690 (...si intende per insediamento o complesso produttivo uno o più edifici od installazioni collegate fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni...)

Allegato 2

FAC-SIMILE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO (Regione Lombardia)

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI _____

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione/rinnovo allo scarico delle acque (art. 9 Legge Regionale 27.5.1985 n. 62 e Legge 10.5.1976 n. 319).

Il sottoscritto nato a il
residente a via n. tel. in qualità di

CHIEDE

ai sensi della legge 10.05.76 n. 319 e della Legge Regionale 27.05.1985 n. 62,

autorizzazione,

rinnovo autorizzazione

allo scarico delle acque provenienti dall'insediamento in via n.
destinato a

All'uopo fornisce i seguenti elementi:

CAPO 1 - CATEGORIA DELL'INSEDIAMENTO

Categoria A - Insedimenti abitativi, alberghieri turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari; di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc e che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

Categoria B1 - Insedimenti abitativi, alberghieri turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari; di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc e che non comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

Categoria B2 - Insedimenti diversi da quelli delle categoria A e B1 adibiti a qualsiasi attività che, avendo un volume annuo di acqua approvvigionata non superiore al volume degli edifici dell'intero insediamento ed avendo scarichi simili a quelli dei servizi igienici, sono considerati assimilabili a quelli civili.

Categoria C - Insedimenti adibiti a prestazioni di servizi:

a) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico.

b) lavanderie a umido e tintorie

c) studi e laboratori fotografici e radiografici.

d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

e) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori.

f) macelli annessi ai negozi di vendita carne.

Categoria D1 - Insedimenti con caratteristiche che rientrano nelle categorie A o B1 ma che comprendono laboratori chimici, fisici o biologici.

Categoria D2 - Insedimenti diversi da quelli delle categorie precedenti e assimilabili a quelli civili.

Aziende agricole - Rientrano in questa categoria le sole abitazioni degli addetti al fondo ed attività collaterali.

Insedimenti Produttivi - Rientrano in questa categoria tutti gli scarichi delle attività produttive che per caratteristiche qualitative e/o quantitative non sono classificabili fra quelli civili o non sono ad essi assimilabili.

CAPO 2 - DATI DELL'INSEDIAMENTO

- anno presunto di costruzione o di attivazione dello scarico

- volume totale dell'insediamento mc n. vani

CAPO 3 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

acquedotto n. di utenza

pozzo

CAPO 4 - DATI SULLO SCARICO DELLE ACQUE

per il trattamento delle acque di scarico esiste e funziona n. fossa biologica/settica

impianto di depurazione di tutte le acque

non esiste alcun trattamento delle acque di scarico.

CAPO 5 - RECAPITO FINALE

Le acque di scarico confluiscono:

- nella fognatura di via
- in corso d'acqua superficiale (roggia, canale, fosso) nome
- in n. pozzi perdenti
- direttamente sul suolo
- in n. pozzi di tenuta

CAPO 6 - ACQUE PIOVANE

Le acque piovane recapitano:

- in fognatura
- in corso d'acqua
- nel sottosuolo (pozzo perdente)
- sul suolo (sul terreno/via/marciapiede)

data

timbro e firma
